

## **Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)**

### **Modifica del 6 ottobre 2006**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 23e*

### **Capo IIIb: Parchi d'importanza nazionale**

*Art. 23e*            Definizione e categorie

<sup>1</sup> I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici.

<sup>2</sup> Si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. parco nazionale;
- b. parco naturale regionale;
- c. parco naturale periurbano.

*Art. 23f*            Parco nazionale

<sup>1</sup> Un parco nazionale è un vasto territorio che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e promuove lo sviluppo naturale del paesaggio.

<sup>2</sup> Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato:

- a. per scopi ricreativi;
- b. ai fini dell'educazione ambientale;

<sup>1</sup> FF 2005 1945

<sup>2</sup> RS 451

- c. ai fini della ricerca scientifica, in particolare per quanto concerne la fauna e la flora indigene, nonché lo sviluppo naturale del paesaggio.

<sup>3</sup> Un parco nazionale è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona periferica, in cui il paesaggio rurale viene gestito in modo rispettoso della natura ed è protetto da interventi pregiudizievoli.

*Art. 23g* Parco naturale regionale

<sup>1</sup> Un parco naturale regionale è un vasto territorio parzialmente urbanizzato, che si contraddistingue in particolare per le sue caratteristiche di paesaggio naturale e rurale e presenta costruzioni ed impianti che si integrano nel contesto paesaggistico ed insediativo.

<sup>2</sup> Il parco naturale regionale costituisce uno strumento per:

- a. salvaguardare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio;
- b. rafforzare le attività economiche orientate allo sviluppo sostenibile ivi esercitate e promuovere la commercializzazione dei beni e servizi prodotti da dette attività.

*Art. 23h* Parco naturale periurbano

<sup>1</sup> Un parco naturale periurbano è un territorio situato in prossimità di un'area densamente urbanizzata, che offre spazi vitali intatti alla fauna e alla flora indigene e consente al pubblico di vivere esperienze nella natura.

<sup>2</sup> Nell'ambito di tale funzione esso è inoltre utilizzato ai fini dell'educazione ambientale.

<sup>3</sup> Un parco naturale periurbano è costituito da:

- a. una zona centrale, in cui la natura viene lasciata libera di svilupparsi e alla quale il pubblico può accedere solo in maniera limitata;
- b. una zona di transizione, che offre la possibilità di vivere esperienze nella natura e funge da cuscinetto per la protezione della zona centrale da effetti pregiudizievoli.

*Art. 23i* Sostegno delle iniziative regionali

<sup>1</sup> I Cantoni sostengono le iniziative regionali volte all'istituzione e alla conservazione di parchi d'importanza nazionale.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché la popolazione dei Comuni interessati possa partecipare in modo adeguato.

*Art. 23j* Marchio Parco e marchio Prodotto

<sup>1</sup> Su richiesta del Cantone, la Confederazione conferisce agli enti responsabili di un parco il marchio Parco se il parco:

- a. viene tutelato a lungo termine con misure adeguate;
- b. è conforme ai requisiti di cui agli articoli 23f, 23g o 23h e agli articoli 23e, 23i cpv. 2 e 23l lettere a e b.

<sup>2</sup> Gli enti responsabili di un parco al quale è stato attribuito il marchio Parco conferiscono, su richiesta, alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile un marchio Prodotto per contrassegnare tali beni e servizi.

<sup>3</sup> Il marchio Parco e il marchio Prodotto sono conferiti a tempo determinato.

*Art. 23k* Aiuti finanziari

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi programmatici, la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale se:

- a. i parchi sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 23j capoverso 1 lettere a e b;
- b. le misure d'autofinanziamento ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi di finanziamento non sono sufficienti;
- c. le misure sono economiche e vengono eseguite con perizia.

<sup>2</sup> L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia delle misure.

*Art. 23l* Prescrizioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana prescrizioni per quanto concerne:

- a. i requisiti per il conferimento del marchio Parco e del marchio Prodotto ai parchi d'importanza nazionale, segnatamente le dimensioni del territorio, le utilizzazioni ammesse, le misure di protezione e la tutela del parco a lungo termine;
- b. il conferimento e l'impiego del marchio Parco e del marchio Prodotto;
- c. la conclusione di accordi programmatici e il controllo dell'efficacia degli aiuti finanziari globali della Confederazione;
- d. il sostegno della ricerca scientifica in materia di parchi d'importanza nazionale.

*Art. 23m* Parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni

<sup>1</sup> Al parco nazionale già esistente nel Cantone dei Grigioni si applica la legge del 19 dicembre 1980<sup>3</sup> sul Parco nazionale.

<sup>2</sup> La Confederazione può conferire il marchio Parco alla fondazione «Parco nazionale svizzero» già prima dell'eventuale ampliamento con una zona periferica secondo l'articolo 23f capoverso 3 lettera b.

<sup>3</sup> L'eventuale ampliamento del parco con una zona periferica è incentivato sulla base dell'articolo 23k.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak  
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 17 ottobre 2006<sup>4</sup>

Termine di referendum: 25 gennaio 2007

<sup>3</sup> RS 454

<sup>4</sup> FF 2006 7743